

Pubblicato il 24/10/2016

N. 00345/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00492/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

P. A. eC. L. , in qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore P. N. rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Ancona, via Matteotti, 99;

***contro***

Istituto D'Istruzione Superiore “-OMISSIS-” Osimo, Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 - relativo allo scrutinio finale per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel mese di luglio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS-di Osimo -

con il quale il Consiglio della classe III, sezione B, ha disposto la non ammissione del figlio minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito l'esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della classe III, sezione B, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;

b) quanto ai motivi aggiunti:

- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali l'Istituto anzidetto ha dato esecuzione al decreto presidenziale in data 11 agosto 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto D'Istruzione Superiore - OMISSIS- Osimo e di Ministero Pubblica Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.9.2016 e la relativa istanza cautelare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che la fissazione degli esami di recupero nei giorni 29-31 agosto 2016 pare coerente con l'organizzazione delle attività scolastiche e con lo

svolgimento della generalità degli esami di recupero;

- che non emergono elementi per supporre che il differimento degli stessi, di qualche giorno, avrebbe potuto determinare un diverso esito, considerate le gravi insufficienze riportate;

- che in relazione alle altre censure non paiono emergere apprezzabili elementi di *fumus* per l'accoglimento dell'istanza cautelare, dato il loro carattere essenzialmente formale;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, respinge la suindicata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Morri**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.